

C12727 - RETELIT/BRISTOL

Provvedimento n. 31626

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Retelit S.p.A., pervenuta in data 22 maggio 2025;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 8 luglio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

La società acquirente

1. Retelit S.p.A. (C.F. 12897160151) (di seguito, "Retelit" o anche "Acquirente") è una società attiva in Italia nel settore delle comunicazioni elettroniche, focalizzata sul mercato *business-to-business*. L'azienda offre una gamma integrata di infrastrutture e soluzioni digitali, con una copertura capillare su tutto il territorio italiano, attraverso diverse soluzioni, dalla fibra ottica ai *data center*, dal *cloud* alle soluzioni di *cybersecurity*. Attualmente, Retelit è indirettamente controllata da Asterion Industrial Partners SGEIC S.A. (di seguito, "Asterion"), società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee.

Nel corso del 2023, il Gruppo Asterion ha conseguito ricavi per [7-8]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui [4-5] miliardi di euro in Europa e [1-2] miliardi di euro in Italia¹.

Il ramo d'azienda acquisito

2. Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda il cui intero capitale sociale è detenuto da BT Italia (C.F. 04952121004), la controllata italiana della società britannica BT Group Plc. Tale ramo d'azienda è attivo nei settori dei servizi di rete fissa, connettività in fibra ottica, servizi *cloud* e *data center*, *cybersecurity* e gestione di infrastrutture IT. Ai fini della concentrazione in esame, il ramo d'azienda confluirà in una società di nuova costituzione denominata Bristol S.r.l. (C.F. 14164970965) (di seguito, "Bristol" o anche "Target") attualmente inattiva.

Nel corso del 2023, il suddetto ramo d'azienda ha conseguito ricavi per [100-582] milioni di euro a livello mondiale, di cui [100-582] milioni di euro in Europa e [100-582] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione consiste nell'acquisizione da parte di Retelit dell'intero capitale sociale di Bristol, successivamente al conferimento in Bristol del ramo d'azienda di BT Italia. In particolare, tale operazione è preceduta da una riorganizzazione infragruppo di BT Italia che prevede le seguenti operazioni: (i) la fusione per incorporazione di Atlanet S.p.A.² e Basicstel S.p.A.³ in BT Italia indicativamente entro la fine di luglio 2025; (ii) la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata Bristol S.r.l.; (iii) il conferimento da parte di BT Italia del ramo d'azienda in favore di Bristol che si concretizzerà alla data del *closing*⁴.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [La Parte Notificante segnala di essere in possesso del dato di fatturato di Retelit per l'anno 2024 (pari a 371 milioni di euro). Tuttavia, poiché i dati consolidati dell'intero gruppo Asterion non sono ancora disponibili per il 2024, vengono forniti i dati di gruppo aggiornati fino al 2023.]

² [Atlanet è una società acquisita dal gruppo BT nel 2006 allo scopo di fornire servizi di call center a BT Italia e che fornisce servizi di Service Desk (supporto ai clienti e implementazione della customer experience), Customer & Ordering Assistance (supporto alle strutture di vendita attraverso l'attività di order management e dei processi ad essa correlati, con la finalità di garantire sinergia tra le attività del team e garantire soluzioni più efficaci per il cliente finale), Business and Technical Support (assicura l'operatività del centro e le attività a supporto del business di BT Italia).]

³ [Basicstel, società acquisita da BT Italia nel 2001, è la società proprietaria di infrastrutture di trasporto "backbone" e dispone di una rete in fibra ottica di circa 3.200 chilometri, completamente integrata con la rete di proprietà di BT Italia S.p.A. Basicstel esegue attività di: (i) vendita della capacità di trasporto, nonché di infrastruttura in fibra ottica spenta, sia a BT Italia che a terze parti; (ii) esercizio e manutenzione della rete.]

⁴ [Ai sensi dell'art. 8.1 (d) del Sale and Purchase Agreement.]

4. Pertanto, la Target comprenderà, oltre al *business* di Atlanet e Basicel, attività, passività e rapporti contrattuali del ramo d'azienda di BT Italia oggetto di cessione⁵. Al perfezionamento dell'operazione, dunque, le attività di Bristol comprenderanno l'offerta integrata di servizi di rete fissa e connettività su infrastruttura in fibra ottica, soluzioni di comunicazione unificata e *collaboration*, servizi *cloud* e *data center*, *cybersecurity*, gestione delle infrastrutture IT e supporto alla digitalizzazione dei processi aziendali.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, avendo ad oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore ai 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

6. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, l'operazione in esame interessa i seguenti mercati rilevanti: (i) Mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari; (ii) Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa; (iii) Mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*; (iv) Mercato dei servizi di *cybersecurity*.

i. Il mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari

7. Con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari, tali servizi, come accertato in passato dall'Autorità⁶, definiscono un mercato distinto rispetto a quello dei servizi per la clientela residenziale e SOHO (*small office home office*): infatti, sebbene da un punto di vista funzionale i servizi offerti siano analoghi (*i.e.* servizi di fonia e connettività a banda larga e ultra-larga), le esigenze complessive in termini di qualità del servizio e assistenza, nonché le modalità di selezione, differiscono sostanzialmente tra le due tipologie di clientela. Tali differenze inducono gli operatori a differenziare le loro offerte per la clientela residenziale e quella affari attraverso specifiche politiche commerciali e di *marketing*.

8. Pertanto, ai fini della valutazione dell'operazione in esame e tenuto conto che le Parti sono attive esclusivamente nei servizi B2B, si ritiene che il mercato rilevante possa essere definito dai servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari. Dal punto di vista merceologico, già in passato l'Autorità ha lasciato aperta la definizione del mercato, ma ha indicato che i servizi di telecomunicazione al dettaglio per la clientela affari possono includere, *inter alia*, la gestione delle schede SIM aziendali, la fornitura di servizi *cloud* e IA, la connettività alla rete fissa per aziende, le linee affittate, i servizi di reti private ("*private networking*"), nonché i servizi correlati alla *cybersicurezza* e alla costituzione di reti aziendali interne⁷.

Dal punto di vista geografico, nei suoi precedenti l'Autorità ha identificato una dimensione nazionale, vista l'estensione geografica delle reti, delle regolamentazioni nazionali, nonché della sostanziale presenza dei medesimi operatori sull'intero territorio nazionale⁸.

ii. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

9. Per quanto riguarda il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, l'Autorità ha valutato in più occasioni il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso come autonomo e distinto rispetto a quello *retail*, definendolo dal punto di vista merceologico come ricomprensivo dei servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali (residenziali, aziendali e/o Pubblica Amministrazione) tramite l'accesso alla rete fissa locale a banda larga e ultra-larga⁹. Recentemente, l'Autorità ha valutato la possibile distinzione del mercato in questione in base alla clientela servita, differenziando tra (i) servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, adoperati soprattutto per servire la clientela residenziale e (ii) servizi di capacità dedicata all'ingrosso, indirizzati ai

⁵ [In particolare: (i) contratti commerciali, (ii) dipendenti e relativi contratti di lavoro, (iii) attivi materiali ("*tangible assets*"), (iv) attivi immateriali ("*intangible assets*") e autorizzazioni commerciali, (v) proprietà immobiliari, (vi) contratti di proprietà immobiliari in locazione, (vii) inventario, (viii) debiti verso terzi, (ix) diritti di terzi e (x) un importo in denaro.]

⁶ [Cfr. AGCM, procedimento C12354 – Telecom Italia/Rami di azienda BT Italia.]

⁷ [Cfr. AGCM, procedimento C12620 – Wind Tre/BrightCo, § 48-52.]

⁸ [Cfr. AGCM, procedimento C12659 – Swisscom Italia/Vodafone Italia, § 163; AGCM, procedimento C12354 – Telecom Italia/Rami di azienda BT Italia (delibera di avvio dell'istruttoria), § 21; AGCM, procedimento C12476, Marbles/Irideos; AGCM, procedimento I850, Accordi FiberCop, § 30.]

⁹ [Cfr. AGCM, procedimento C12476 – Marbles/Irideos; AGCM, procedimento I850 – Accordi FiberCop; AGCM, procedimento A514 – Condotte fibra Telecom Italia.]

clienti aziendali e alla Pubblica Amministrazione¹⁰. Tale distinzione è stata rilevata anche nell'ultima analisi di mercato dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM)¹¹.

La dimensione geografica ha estensione nazionale¹²; purtuttavia, considerato che le dinamiche concorrenziali mostrano alcuni elementi di peculiarità in relazione ad ambiti territoriali sub-nazionali, dei quali AGCOM ha tenuto conto nel più recente intervento di analisi dei mercati¹³, l'Autorità ha recentemente valutato la possibilità di addivenire a una definizione più ristretta del perimetro geografico del mercato in questione¹⁴. A ogni buon conto, la definizione del perimetro merceologico e geografico del mercato può essere lasciata aperta, in quanto non incide ai fini della valutazione della presente Operazione.

iii. Il mercato dei servizi di data center e cloud computing

10. Con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, nell'ambito di precedenti decisioni riguardanti i mercati dei servizi ICT, l'Autorità ha lasciato aperta la questione relativa all'esistenza di un mercato di servizi di co-locazione/*housing* forniti dai *data center* distinto dai servizi di *cloud computing*¹⁵. In particolare, i servizi di *data center* consistono nell'offerta di infrastrutture fisiche e digitali per l'elaborazione, gestione, archiviazione e trasmissione di dati. Le imprese che forniscono tali servizi mettono a disposizione spazi attrezzati in cui i clienti possono ospitare i propri sistemi IT. Diversamente, il *cloud computing* è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite *internet*, di un insieme di risorse di calcolo (*i.e.*, reti, *server*, risorse di archiviazione, applicazioni *software*) che possono essere erogate come servizio.

11. Dal punto di vista geografico, in passato l'Autorità ha inizialmente affermato che i servizi di *data center* e *cloud computing* presenterebbero talune caratteristiche economiche che potrebbero deporre per una definizione su base locale del mercato rilevante. Pertanto, la dimensione geografica del mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* è stata talvolta definita come l'ambito compreso in un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri in esame¹⁶.

12. Tuttavia, in altri precedenti l'Autorità ha invece ritenuto che la dimensione geografica del mercato dei *data center* e dei servizi di *cloud computing* ricomprendesse le macroaree Nord e Centro-Sud, con particolare riferimento alle aree di Milano e le relative province limitrofe nonché di Roma¹⁷.

13. Al riguardo occorre specificare che la clientela dei servizi di co-locazione/*housing* e di *cloud computing* può trovarsi a centinaia di chilometri di distanza dal *data center* di riferimento; pertanto, la prossimità della clientela non sempre risulta essere un fattore determinante nel mercato in questione. In alcuni casi, infatti, i fornitori di tali servizi privilegiano la distanza dei *data center* dalle sedi dei clienti, che in alcuni casi (ad esempio, per i *data center* di *disaster recovery*) deve essere superiore a 300 chilometri rispetto all'unità locale del cliente. I servizi di *cloud computing* sono ancor meno influenzati dalla logica di prossimità territoriale, essendo, per loro natura, completamente svincolati da tale logica, rendendo quindi plausibile un ampliamento della definizione geografica dell'eventuale mercato dei servizi di *cloud computing*, che la stessa Commissione ha più volte definito come coincidente con lo Spazio economico europeo¹⁸ o in altri casi di dimensione nazionale, data la presenza di fornitori attivi esclusivamente a livello nazionale¹⁹.

Ad ogni modo, similmente a quanto rilevato dall'Autorità in altri precedenti²⁰, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto l'operazione in esame non appare idonea a determinare criticità concorrenziali.

iv. Il mercato dei servizi di cybersecurity

14. Infine, il mercato dei servizi di *cybersecurity* ricomprende quei servizi basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici. Pur generalmente offerti dalle società di servizi IT, i servizi di *cybersecurity* sono stati considerati in passato dall'Autorità quali facenti parte di un distinto mercato del

¹⁰ [Cfr. AGCM, procedimento I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP, § 20 e ss.]

¹¹ [Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024.]

¹² [Cfr. AGCM, procedimento C12620 - Wind Tre/BrightCo, § 34.]

¹³ [Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024.]

¹⁴ [Cfr. AGCM, procedimento I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP, § 18.]

¹⁵ [Cfr. AGCM, procedimento C12476 - Marbles/Irideos; AGCM, procedimento C12184 - Irideos/Clouditalia Telecomunicazioni; AGCM, procedimento C12106 - F2i SGR/Infracom Italia.]

¹⁶ [Cfr. AGCM, procedimento C12184 - Irideos/Clouditalia Telecomunicazioni.]

¹⁷ [Cfr. AGCM, procedimento C12476 - Marbles/Irideos.]

¹⁸ [Cfr. Commissione europea, casi M.6237 - Computer Sciences Corporation/iSoft Group e M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa.]

¹⁹ [Cfr. Commissione europea, caso M.5301 - Cap Gemini/BAS.]

²⁰ [Cfr. AGCM, procedimento C12476 - Marbles/Irideos.]

prodotto²¹. Pertanto, il settore della *cybersecurity* si distingue dal settore dei servizi IT generici per finalità, competenze tecniche, normative specifiche (*i.e.* direttiva NIS²² e Regolamento DORA²³ a livello europeo), nonché per la presenza di un'Autorità di vigilanza autonoma, rappresentata in Italia dall'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN).

Dal punto di vista geografico, alla luce dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi di tale natura, il mercato ha dimensione nazionale.

Gli effetti dell'operazione

i. Il mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari

15. Con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per la clientela affari, come indicato nella Tabella 1, TIM è da anni il *leader* di mercato con una quota pari a circa il [45-50%] in valore. Attualmente, tale mercato, in seguito alla creazione della nuova entità Fastweb/Vodafone, vede la presenza di due grandi *player* quali TIM e Fastweb/Vodafone e una serie di *player* minori quali Wind3, Retelit, Colt, Vianova, Eolo. Sebbene in seguito al perfezionamento dell'operazione, Retelit andrebbe a detenere una quota pari a circa il [5-10%], posizionandosi come terzo *player* del mercato per ricavi, essa non sarà in grado di avvicinarsi, né per ricavi, né per linee attive, ai primi due *player*. Pertanto, si ritiene che l'operazione non dia luogo a criticità concorrenziali con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per la clientela affari.

Tabella 1: Quote di mercato – servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per la clientela affari – Italia (2021-2023)

Società	Valore		
	2021	2022	2023
TIM	[50-55]	[50-55]	[45-50]
Fastweb ²⁴	[20-25]	[20-25]	[20-25]
Vodafone	[5-10]	[5-10]	[10-15]
Wind3	[1-5]	[1-5]	[1-5]
BT Italia²⁵	[1-5]	[1-5]	[1-5]
Colt	[1-5]	[1-5]	[1-5]
Retelit²⁶	n.d.	[1-5]	[1-5]
Vianova	n.d.	n.d.	[inferiore all'1%]
Eolo	n.d.	n.d.	[inferiore all'1%]
Quota congiunta Retelit + Bristol	n.d.	n.d.	[5-10]
Altri	[5-10]	[5-10]	[5-10]
Totale	100	100	100

Fonte: rielaborazione interna su dati delle Parti estratti dal formulario di notifica.

ii. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

16. Con riferimento al mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, l'offerta di servizi di accesso è espressa essenzialmente da tre operatori (segnatamente FiberCop, Open Fiber e, in misura minore, Fastweb) che rappresentano la quasi totalità del mercato. In particolare, il mercato è caratterizzato dalla posizione di primazia in

²¹ [Cfr. AGCM, procedimento C12645 – Neverhack/Innovery; AGCM, procedimento C12516 – Lutech/Atos Italia; AGCM, procedimento C12587 – Lutech/Eustema.]

²² [Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).]

²³ [Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.]

²⁴ [La tabella non riporta l'acquisizione da parte del gruppo Fastweb di Vodafone Italia dal momento che le due società erano indipendenti negli anni presi in considerazione dalla tabella.]

²⁵ [I dati forniti sono in ogni caso sovrastimati perché riguardano BT Italia (venditore) che comprende ma non coincide con la Target.]

²⁶ [Le quote di Retelit comprendono anche le quote di Irideos.]

capo a FiberCop. In tale mercato, Bristol svolge attività di vendita di servizi di accesso in maniera molto limitata e rivolta prevalentemente al mercato *retail*. Nello stesso mercato è invece attiva come cliente dei fornitori di servizi di accesso alla rete (tra cui FiberCop e Fastweb). La quota detenuta da Bristol nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa è stimata essere sensibilmente inferiore all'1%. A tal riguardo, anche la quota di mercato di Retelit viene stimata approssimativamente al [1-5%].

17. Pertanto, sia sotto il profilo del valore che dei volumi di vendita, l'entità dell'attività in oggetto è del tutto trascurabile rispetto alle dimensioni sia dei principali operatori del mercato sia del mercato stesso. Dunque, con riferimento a tale mercato l'operazione in esame non solleva problematiche concorrenziali.

iii. Il mercato dei servizi di data center e cloud computing

18. Con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, in termini di valore, nel 2024 la dimensione complessiva del mercato è stata pari a 8,14 miliardi di euro, in significativo aumento rispetto al 2023 (6,97 miliardi) e al 2022 (5,87 miliardi)²⁷. A fronte di tali valori complessivi, la presenza delle Parti a livello nazionale, anche post-operazione, risulterebbe del tutto marginale: Retelit andrebbe a detenere una quota pari a circa [1-5%] del mercato a livello nazionale²⁸. Ad ogni modo, a prescindere dalla definizione geografica del mercato l'operazione in esame non appare idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza.

19. A titolo di esempio, anche tenendo conto della definizione geografica per macro-aree per definire il mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, la situazione concorrenziale non cambierebbe significativamente, nonostante le quote delle Parti siano leggermente più elevate che a livello nazionale (Cfr. Tabella 2).

In particolare, la dimensione complessiva del mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* per il 2024 nella macro-area Nord è di circa 4,48 miliardi di euro²⁹. All'interno di tale macro-area, Retelit ha generato circa [35-100] milioni di euro, con una quota di mercato in valore pari a [1-5%]. Per quanto riguarda Bristol, non è invece disponibile la suddivisione dei ricavi generati per macro-area; tuttavia, pur attribuendo l'intero fatturato generato da Bristol nel mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* nel 2024 in Italia alla macro-area Nord, la quota di mercato di Bristol non supererebbe la soglia dell'1%. Pertanto, la quota congiunta *post-merger* delle Parti nella macro-area Nord ammonterebbe a circa il [1-5%].

Con riferimento alla macro-area Centro-Sud la situazione concorrenziale appare essere la medesima. Difatti, data l'ampia dimensione del mercato, ossia 3,6 miliardi di euro³⁰, le quote di mercato delle Parti sono estremamente limitate. Nel 2024, Retelit ha generato [1-10] milioni di euro nella macro-area Centro-Sud, con una quota [inferiore all'1%]. Come per la macro-area Nord, non è disponibile una suddivisione del fatturato generato da Bristol per singola macro-area; in ogni caso, pur attribuendo l'intero fatturato generato da Bristol nel mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* nel 2024 in Italia alla macro-area Centro-Sud, la quota di mercato di Bristol non supererebbe la soglia dell'1%. Pertanto, la quota congiunta *post-merger* non supererebbe la soglia del [1-5%] in qualsivoglia definizione geografica del mercato.

20. Pertanto, alla luce della quota di mercato detenuta da Retelit a seguito dell'operazione, del modesto incremento di tale quota nelle macro-aree Nord e Centro-Sud, nonché della presenza di numerosi operatori internazionali che detengono la maggioranza delle quote di mercato a livello nazionale, la Direzione ritiene che l'operazione in esame non sollevi profili di criticità concorrenziale con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*.

Tabella 2: Quote di mercato–servizi di data center e cloud computing (2024)

Società	Quota di mercato in valore per i servizi di data center e cloud computing (2024)
Retelit	Macro-area Nord: [1-5%] Macro-area Centro-Sud: [inferiore all'1%]
Bristol	Macro-area Nord: [inferiore all'1%] Macro-area Centro-Sud: [inferiore all'1%]
Quota congiunta post-merger	Macro-area Nord: [1-5%] Macro-area Centro-Sud: [1-5%]
Totale mercato	100%

Fonte: rielaborazione interna su dati delle Parti estratti dal formulario di notifica.

²⁷ [Fonte: Assinform – "Il digitale in Italia" 2024, pag. 49 e pag. 200, cifra ricavata dal totale mercato cloud in Italia (Public, Hybrid, Virtual Private, Private).]

²⁸ [A livello nazionale i data center presenti in Italia occupano una superficie complessiva pari a 333.341 m². A seguito dell'operazione Retelit deterrà data center per una superficie di [omissis] m², corrispondente al [omissis]% della superficie complessiva nazionale.]

²⁹ [Stima del mercato totale su base dati Assinform – "Il digitale in Italia" 2024, p. 206 utilizzando il valore del mercato digitale per Regione.]

³⁰ [Ibid.]

iv. Il mercato dei servizi di cybersecurity

21. Con riferimento al mercato dei servizi di *cybersecurity*, si rileva che la dimensione complessiva del mercato può essere stimata tra i 700 milioni e 1 miliardo di euro³¹ e che tale mercato in Italia è caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori qualificati, tra cui Accenture, Leonardo, Capgemini, IBM e Italtel³². In tale contesto, le Parti detengono posizioni del tutto marginali: in particolare, Retelit ha realizzato nel 2024 ricavi pari a [1-10] milioni di euro dalla fornitura di servizi di *cybersecurity*, mentre Bristol ha generato ricavi pari a [1-10] milioni di euro. Le rispettive quote di mercato risultano quindi inferiori all'1%, e anche l'entità risultante dall'operazione non supererebbe tale soglia e, pertanto, l'operazione non risulta in alcun modo idonea a sollevare criticità concorrenziali.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. In data 5 giugno 2025 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto, in vista dell'adozione del provvedimento finale.

23. In data 8 luglio 2025 è pervenuto il parere dell'AGCOM, adesivo alle conclusioni dell'Autorità riportate nello schema di provvedimento.

24. In particolare, l'AGCOM condivide la definizione dei mercati effettuata dall'Autorità, ricordando – con specifico riferimento alla dimensione geografica del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa – che essa, negli ultimi due cicli regolamentari, ha ritenuto opportuno svolgere una analisi geografica puntuale dei mercati e delle relative condizioni concorrenziali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

³¹ [Cfr. AGCM, procedimento C12674 – Dedagroup/SCAI.]

³² [Ibid.]